



LICEO STATALE "G. GUACCI" BENEVENTO



UNIONE EUROPEA

*Liceo delle Scienze Umane Opzione Economico-Sociale - Liceo Scientifico Opzione Scienze Applicate
Liceo delle Scienze Umane - Liceo Linguistico - Liceo Musicale e Coreutico (Sezione Musicale)*

A tutto il Personale Docente
A tutto il Personale A.T.A.
Ai Genitori
Agli Studenti
Al RLS di Istituto
Al DSGA
Al Sito web

CIRCOLARE N. 1

Oggetto: Disposizioni per l'attuazione del D. Legge 6 agosto 2021, n. 111 avente ad oggetto "Misure urgenti per l'esercizio delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti"; Vista la Nota M.I. del 13 agosto 2021, n. 1237 con oggetto Decreto-legge n. 111/2021 "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" - Parere tecnico.

VISTA la Nota del M.I. 22 luglio 2021, n. 1107, ad accompagnamento del verbale del Comitato tecnico scientifico 12 luglio 2021, n. 34;

VISTO il D.M. 6 agosto 2021, n. 257, che ha adottato il "Piano Scuola 2021-2022 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione";

CONSIDERATO che il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (d'ora innanzi D.L.) si rivolge alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per le quali fissa misure minime di sicurezza da adottare nello svolgimento delle proprie attività;

CONSIDERATO che il D.L. dispone che sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici "sono svolti in presenza", in considerazione della progressione della campagna vaccinale e che a tale disposizione sono consentite deroghe solo da parte dei Presidenti delle Regioni e Province autonome "esclusivamente in zona rossa e arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità ..." e che in tal caso, per il tempo strettamente necessario, le istituzioni scolastiche ricorreranno alla didattica digitale integrata;

CONSIDERATO che resta impregiudicata la possibilità di "svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori...o per mantenere una relazione educativa degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali";

CONSIDERATO che l'art. 1 del decreto-legge 111/2021 prevede le seguenti misure di sicurezza:

- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

- È misura raccomandata il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo che le condizioni strutturali - logistiche degli edifici non lo consentano;
- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (o con sintomatologie riconducibili al Covid-19);

CONSIDERATO che all'art. 1, comma 6 è stabilito che “Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione (docente e ATA) deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2 del D. Lgs 52/2021 (Green Pass).

CONSIDERATO che il mancato rispetto di tale disposizione da parte del personale scolastico è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Per coloro che sono tenuti a formalizzare la presa di servizio al 1° settembre (ad es. trasferiti, neoassunti, in assegnazione provvisoria) o in data successiva (es. per i contratti a T.D.), il mancato possesso del green pass o l'impossibilità di esibizione al personale addetto, essendo considerata assenza ingiustificata, SALVO DIVERSE INDICAZIONI DEL MINISTERO, comporta le prescritte conseguenze della “mancata presa di servizio” come da legislazione e normativa vigente.

CONSIDERATO che le disposizioni relative ai green pass non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

CONSIDERATO che il Ministero della salute, con circolare 4 agosto 2021, n. 35309, ha stabilito che per i soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 sia stata omessa o differita per specifiche e documentate ragioni cliniche, che la rendano in maniera permanente o temporanea controindicata, venga rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione e che tale documentazione è utile, a tutti gli effetti, per “consentire l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1, art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105” e che tale certificazione viene rilasciata in formato cartaceo ed ha valore sino al 30 settembre 2021;

CONSIDERATO che il D.L. pone in capo ai Dirigenti scolastici l'obbligo di verificare il possesso della certificazione verde o del certificato di esenzione e che tale obbligo può essere delegato a personale della scuola;

CONSIDERATO che il MI nella nota 1237/2021 esprime parere tecnico secondo il quale non sia necessario acquisire copia della certificazione verde;

PRESO ATTO che la certificazione verde viene rilasciata:

- A chi abbia effettuato la prima dose o il vaccino monodose da 15 giorni;
- A chi abbia completato il ciclo vaccinale;
- A chi sia risultato negativo a un tampone molecolare o rapido nelle 48 ore precedenti;
- A chi sia guarito da COVID-19 nei sei mesi precedenti;

CONSIDERATO che la violazione del dovere di possesso e di esibizione è sanzionata in via amministrativa da parte dei dirigenti scolastici con una sanzione amministrativa pecuniaria e che tale violazione incide sul rapporto di lavoro, in quanto il mancato possesso della certificazione è qualificata come “assenza ingiustificata” e il personale scolastico che ne è privo non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale;

PRESO ATTO che a partire dal primo al quarto giorno di “assenza ingiustificata”, al personale non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento, comunque denominato e che a partire dal quinto giorno il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominato, fino a quando non si sia acquisito il certificato verde;

VISTA la nota del MI Prot. n. 1260 del 30 agosto 2021 “Verifica della certificazione verde Covid-19 del personale scolastico – Informazioni e suggerimenti;

VISTO il Protocollo di Intesa sottoscritto da MI e OOSS per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19 – A.S. 2021/22

DISPONE

1. che le lezioni, a partire dalla data stabilita dal calendario scolastico della regione Campania per l'anno scolastico 2021/2022, si svolgeranno in presenza;
2. che il funzionamento dei laboratori sarà garantito in presenza, così come la didattica per gli alunni diversamente abili o con bisogni educativi speciali;
3. che l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio in tutte le aule scolastiche, nei laboratori e in tutte le situazioni statiche, anche in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro e che al personale verrà somministrata specifica formazione;
4. che è vietato l'ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, resta a discrezione del Dirigente Scolastico la rilevazione della temperatura all'ingresso della scuola;
5. che il personale scolastico è tenuto, dal 1° settembre al 31 dicembre, all'obbligo di possesso della "certificazione verde COVID-19" e al dovere di "esibizione" della stessa al personale formalmente autorizzato con apposita delega del Dirigente;
6. che il personale delegato, già formato in materia di privacy, con la delega riceverà specifiche istruzioni scritte per la gestione dei dati personali nello svolgimento delle attività di propria competenza;
7. che le informazioni sulla posizione dei dipendenti relativamente alla validità della certificazione verde Covid 19 saranno anche accessibili al personale amministrativo per le attività di propria competenza;
8. che il controllo sul possesso della certificazione o di una certificazione di esenzione dalla vaccinazione avverrà, di norma, all'ingresso in Istituto;
9. che il Personale scolastico sprovvisto della certificazione o del certificato di esenzione, sarà soggetto al procedimento di assenza ingiustificata, come richiamato nel dispositivo della presente comunicazione;
10. che il personale che non rispetta le disposizioni elencate ai punti precedenti (mancato possesso della certificazione o del certificato di esenzione) potrà essere sanzionato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25/03/2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/05/2020, n. 35.

Ulteriori informazioni sul trattamento di dati personali operati dall'Istituzione scolastica per l'attuazione delle presenti disposizioni sono disponibili nell'informativa ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata nel sito web istituzionale.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giustina Anna Gerarda MAZZA